

Alberi come Beni comuni. Tra Scienza e Diritto

La dottrina sui "beni comuni", sulla scia della Commissione ministeriale *Rodotà* del 2007*, individua alcuni beni, non pienamente riconducibili alla proprietà privata o pubblica tradizionale, come funzionali all'esercizio di diritti fondamentali e all'interesse delle generazioni presenti e future.

Con la riforma dell'articolo 9 della Costituzione, i beni ambientali sono entrati esplicitamente nel perimetro di tutela costituzionale, offrendo un aggancio forte per considerare gli alberi e i boschi come beni comuni ambientali. L'esigenza di proteggere tali componenti è divenuta oggi ancora più pressante alla luce degli obiettivi della *Nature Restoration Law*.

Albero-ecosistema e servizi ecosistemici

La normativa forestale nazionale riconosce il patrimonio forestale quale capitale naturale, di rilevante interesse pubblico e da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future (D. Lgs. 34/2018, art. 1). Il bosco – nelle sue forme naturali, semi-naturali e urbane – costituisce quindi un'infrastruttura ecosistemica di valore diffuso, che trascende l'interesse del singolo proprietario e giustifica un inquadramento come bene comune, almeno sul piano funzionale.

Il bosco è notoriamente un ecosistema, cioè un insieme di componenti abiotiche e biotiche che interagiscono formando un sistema più o meno stabile, conseguenza di lunghi processi di adattamento. A scala minore, tuttavia, anche un singolo albero può essere considerato un ecosistema: non si tratta di un unico individuo di una determinata specie, ma di un complesso di componenti abiotiche (acqua, gas, sali minerali, ecc.) e organismi viventi (animali, vegetali, funghi, batteri, ecc.) che interagiscono attraverso molteplici tipologie di rapporti (simbiosi, commensalismo, competizione, predazione, parassitismo, ecc.), instauratesi mediante processi di co-evoluzione nel corso di migliaia di anni.

L'albero, inoltre, interagisce con l'ambiente circostante. Condiziona la biodiversità dell'area, il clima, la qualità dell'aria e l'idrologia, apportando importanti servizi ecosistemici, ossia benefici per la nostra specie. Studi scientifici dimostrano che questi ultimi (ombreggiamento, sequestro carbonio, filtraggio inquinanti, regolazione idrologica) raggiungono il massimo nelle piante mature, determinandone la rilevanza di tutela nell'interesse collettivo. Gli alberi vetusti e cavitati sono particolarmente importanti in relazione alla ricca biodiversità che ospitano, comprensiva di organismi altamente specializzati (polipori, coleotteri saproxilici, ecc.). Infine, anche l'albero morto, attraverso il processo di decadimento e riciclo del legno, ha un enorme valore per la biodiversità, una realtà che, per motivi estetici e ignoranza, la società non è purtroppo disposta ad accettare facilmente.

Habitat, fauna selvatica e patrimonio indisponibile

La direttiva 92/43/CEE (Habitat) obbliga gli Stati membri dell'Unione Europea a tutelare habitat e specie di interesse comunitario. Per molte di queste specie (ad esempio i chiroterteri e vari insetti saproxilici) gli alberi – e in particolare quelli vetusti, cavitati e morti – sono habitat che consentono l'espletamento di fasi biologiche sensibili, come la riproduzione, l'ibernazione, lo svernamento e la sosta durante le migrazioni. Proteggere tali alberi è condizione necessaria per la conservazione delle specie tutelate che ospitano e, quando per esse rappresentano siti riproduttivi, danneggiarli o distruggerli è espressamente vietato (DPR 357/1997, art. 8). Questi obblighi normativi si applicano non solo agli ambienti forestali, ma anche al verde urbano, nelle proprietà pubbliche come in quelle private.

Nel Diritto nazionale, la legge 157/1992 qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. Se la sopravvivenza di questo patrimonio dipende da habitat arborei, abbattere o danneggiare gli alberi può significare incidere negativamente su un bene pubblico indisponibile. La gestione del patrimonio arboreo ha dunque, anche per le implicazioni di tutela faunistica, un'evidente rilevanza di interesse pubblico.

Alberi, salute e diritti fondamentali

Studi epidemiologici evidenziano come la presenza di alberi nelle città riduca la mortalità associata a ondate di calore, malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre a limitare l'esposizione dei bambini a inquinanti responsabili di danni polmonari e allergie.

La saldatura tra l'articolo 9 (ambiente, biodiversità, ecosistemi) e l'articolo 32 (salute) della Costituzione consente di riconoscere nella protezione di alberi e boschi anche uno strumento di attuazione di diritti fondamentali alla vita e alla salute. Ne discende che la distruzione sistematica del verde arboreo urbano, motivata da una gestione del rischio iper-prudenziale e non fondata su evidenze scientifiche, può configurare una compressione irragionevole del diritto collettivo a un ambiente salubre e, per riflesso, dei diritti alla vita e alla salute garantiti dalla Costituzione.

I nuovi adempimenti comunitari per gli ecosistemi urbani e forestali

La *Nature Restoration Law* (Regolamento UE 2024/1991**) ha introdotto obiettivi di gestione degli alberi e dei boschi che comportano accresciute attenzioni di tutela.

L'articolo 8 della normativa impone agli Stati membri dell'Unione obblighi vincolanti relativi agli ecosistemi urbani. Rispetto al 2024, entro il 2030 non deve verificarsi perdita netta di spazi verdi urbani (cioè della superficie degli ecosistemi urbani complessivamente occupata da alberi, arbusti, vegetazione erbacea permanente e corpi idrici), né di copertura della volta arborea urbana. Inoltre, dal 1° gennaio 2031, gli Stati devono garantire una tendenza all'aumento della superficie nazionale degli spazi verdi urbani, che sarà oggetto di verifiche ogni sei anni, con l'obiettivo del raggiungimento di un cosiddetto «livello soddisfacente», stabilito in appositi Piani Nazionali di Ripristino (art. 14). Gli Stati sono dunque chiamati a mappare, monitorare, tutelare e incrementare il verde urbano; da tali attività, possono essere esclusi solo gli ambiti con copertura verde già particolarmente elevata.

Relativamente agli ecosistemi forestali, l'articolo 12 della *Nature Restoration Law* prevede che gli Stati membri incrementino almeno sei di sette indicatori di biodiversità forestale, fra cui la quantità di legno morto, la connettività forestale, lo stock di carbonio organico e la diversità delle specie arboree.

Inoltre, attraverso l'articolo 13, la normativa promuove la piantumazione, nel complessivo territorio dell'Unione, di almeno tre miliardi di alberi entro il 2030, contribuendo agli obiettivi di ripristino e resilienza climatica.

Responsabilità civile e rischio naturale residuo

L'articolo 2051 del Codice Civile prevede la responsabilità civile del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo prova del caso fortuito. In assenza di tale prova, il custode paga integralmente il danno per nesso causale tra cosa ed evento. La giurisprudenza ha applicato estensivamente questa disciplina ai danni derivanti dalla caduta di alberi e rami, gravando il proprietario o gestore (anche pubblico) degli alberi di un dovere di vigilanza particolarmente impegnativo, implicante controlli periodici e documentati.

Questa lettura, combinata con i limiti dei metodi di valutazione del rischio arboreo (SIA, VTA, QTRA, TRAQ, VALID, ARETÉ, ecc.), spinge verso una "manutenzione difensiva": si interviene con potature pesanti o abbattimenti cautelativi destinati più a dimostrare diligenza in giudizio che a ottimizzare il bilancio tra rischi residui e benefici ecosistemici. Ogni albero "sospetto" viene indirizzato verso l'abbattimento, non perché la sua permanenza comporti un effettivo rischio, ma perché la sopravvivenza di soggetti con "difetti" espone il custode al rischio di non riuscire a dimostrare il caso fortuito, qualora venga chiamato in giudizio. Per rendere evidente la sua diligenza, il custode è portato a incrementare ispezioni e potature, mentre proprio queste azioni, se non oculatamente calibrate, possono ridurre la stabilità e il valore ecosistemico dell'albero. Va chiarito che le tecniche di valutazione del rischio arboreo attualmente disponibili non offrono garanzie predittive paragonabili a quelle disponibili per i manufatti meccanici e possono indurre a interventi con effetto opposto a quello manutentivo. È come se ogni revisione della nostra automobile producesse l'effetto di logorarla un poco, rendendola progressivamente meno sicura ed efficiente.

Analisi statistiche condotte nel Regno Unito indicano che il rischio annuale per un individuo di essere ucciso da un albero in uno spazio pubblico è dell'ordine di 1 su 20 milioni, una probabilità considerata dai regolatori

britannici come ampiamente accettabile, inferiore al rischio di morte per fulmine e di molti ordini di grandezza al di sotto del rischio di morte per incidente stradale.

Perché il cittadino, consapevole degli enormi benefici che l'albero offre in termini di servizi ecosistemici, non dovrebbe accettare il rischio naturale che comporta la presenza della pianta, mentre gli si consente di esporsi al rischio, enormemente maggiore, derivante dall'uso quotidiano dell'automobile?

Limiti della valutazione del rischio arboreo e ruolo degli eventi estremi

I metodi di valutazione del rischio arboreo si basano su ipotesi probabilistiche. Quelli più avanzati combinano probabilità di cedimento ed entità dei possibili danni, permettendo di graduare le priorità di intervento, ma non sono in grado di garantire una sicurezza assoluta, né di eliminare l'indeterminatezza propria dei sistemi naturali.

La previsione comporta sempre ampi margini di incertezza, che si fanno ancora più rilevanti in caso di eventi meteorologici estremi. Gli incidenti mortali da schianto di alberi tendono a concentrarsi proprio durante questi ultimi: i nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento possono causare la caduta di alberi anche completamente sani. La giurisprudenza più recente restringe però l'operatività del caso fortuito, ascrivendo a tale categoria solo eventi ritenuti "assolutamente eccezionali". Purtroppo, la crescente frequenza di fenomeni meteo estremi è stata utilizzata, in alcune sentenze, per negare l'eccezionalità, con il risultato di scaricare sul custode un rischio che, nei fatti, è al di fuori della possibilità di controllo.

La legge sulla montagna come nuovo paradigma sul rischio naturale residuo

La legge sulla montagna – 12 settembre 2025, n. 131 – all'articolo 22 interviene sulla responsabilità civile lungo i percorsi escursionistici, ascrivendo ai casi fortuiti (con le conseguenze previste dall'articolo 1227 del Codice Civile) i danni derivanti ai fruitori dei percorsi escursionistici a causa delle caratteristiche naturali dei sentieri, delle piste e delle strade poderali dei Comuni montani, purché i proprietari/gestori dei medesimi abbiano informato dei rischi. La legge demanda ad atti successivi la definizione dei sistemi di corretta informazione e la classificazione dei sentieri e delle aree in base al grado di rischio, ma sancisce il principio che l'ambiente montano, per sua natura, non è integralmente controllabile e esente da pericoli, impedendo che il suo gestore/custode venga trascinato in responsabilità per eventi dovuti alla sottovalutazione del rischio da parte di fruitori che siano stati informati.

Lo stesso schema giuridico potrebbe essere trasposto ai contesti con alberi, compresi quelli urbani: informare preventivamente il frequentatore di un parco, di un giardino, o di un'area di sosta sotto un filare arboreo, dei rischi connessi alla presenza di organismi viventi non integralmente controllabili (soprattutto in caso di eventi meteorologici estremi) dovrebbe produrre l'effetto di cancellare o, per lo meno, ridurre la responsabilità del gestore. Se si accetta che in montagna non è possibile neutralizzare ogni pericolo naturale, non si può pretendere che gli alberi in città siano trattati come oggetti inerti da rendere innocui ad ogni costo, pena la perdita delle loro funzioni ecologiche e sociali.

Verso l'adeguamento dell'articolo 2051 del Codice Civile

Alla luce della Costituzione riformata, del Diritto comunitario, nonché dei limiti tecnici della valutazione del rischio arboreo, occorre riconoscere che il rischio naturale residuo connesso alla presenza degli alberi non è integralmente trasferibile sul custode tramite l'articolo 2051 del Codice Civile. Il giudizio di responsabilità dovrebbe distinguere i cedimenti riconducibili a difetti manifesti (ad esempio inclinazione anomala, lesioni macroscopiche o fratture sopravvenute dopo eventi meteorologici, cedimenti o sradicamenti parziali noti e percepibili) e trascuratezza (condotte che aggravano la vitalità e stabilità degli alberi, ad esempio l'impermeabilizzazione del suolo intorno alla pianta o la riduzione dell'apparato radicale nell'ambito di lavori) da quelli dovuti a dinamiche naturali non prevedibili con gli strumenti oggi disponibili, qualificando questi ultimi come rischio naturale residuo che la collettività accetta in cambio dei benefici ecosistemici apportati dagli alberi.

La custodia dell'albero va ridefinita in chiave di responsabilità ecologica: non semplice controllo di una "cosa pericolosa", ma cura di un ecosistema che supporta un patrimonio naturalistico indisponibile, apporta servizi

ecosistemici ed è bene comune. Ciò implica, anche alla luce degli adempimenti della *Nature Restoration Law*, di ripensare i modelli di gestione del verde urbano, fondandoli su forme di responsabilità condivisa, in cui proprietari, amministrazioni e cittadini partecipano alla salvaguardia degli alberi accettando la quota di rischio naturale residuale, coerentemente con il rispetto delle normative nazionali e unionali e il diritto a un ambiente salubre.

Alcuni capisaldi per riformare l'articolo 2051 del Codice Civile

Gli alberi – componenti essenziali dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità – sono beni di rilevanza comune, la cui conservazione è di preminente interesse pubblico ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione e delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela della natura.

Il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento su un albero non può essere considerato responsabile di eventi lesivi che derivino dalla normale evoluzione biologica e biomeccanica della pianta nell'ambito di processi naturali non integralmente governabili con gli ordinari mezzi tecnici disponibili.

Chiunque acceda o permanga in aree pubbliche o aperte al pubblico in cui siano presenti alberi e sia stato messo in condizione, mediante idonea informazione, di conoscere l'esistenza dei rischi naturali che ciò comporta, inclusi quelli connessi agli eventi meteorologici, accetta tali rischi.

Al fine dell'informazione del pubblico, i proprietari e i gestori di spazi verdi e infrastrutture alberate predispongono misure proporzionate al contesto, quali ad esempio:

- segnaletica che espliciti i rischi tipici connessi alla presenza di alberi (schianto in caso di eventi estremi, caduta di rami, pigne, frutti, ecc.) e le indicazioni di comportamento prudente in occasione di condizioni meteorologiche avverse (es. forte vento, temporali);
- campagne periodiche di comunicazione sui servizi ecosistemici apportati dalle piante e sul bilanciamento della gestione degli alberi fra esigenze di sicurezza e conservazione;
- spazi informativi *online* e presso le amministrazioni locali, con dati sulla probabilità dei rischi connessi agli alberi paragonati a quella di rischi socialmente accettati (fulmini, incidenti stradali o connessi a pratiche sportive);
- attività didattiche sulla valutazione e la comprensione del rischio ambientale che, attraverso le scuole, insegnino a riconoscere i comportamenti prudenti negli ambienti alberati.

L'informazione di cui sopra deve essere predisposta in modo da risultare accessibile e comprensibile per diverse tipologie di utenti (bambini, anziani, persone con disabilità, stranieri).

La presenza di strumenti informativi e la loro accessibilità rileva ai fini della qualificazione del rischio residuo come caso fortuito.

Quando il proprietario o gestore abbia adempiuto agli obblighi di informazione, un danno dovuto al rischio residuo, non eliminabile con misure di ordinaria diligenza scientificamente fondate e compatibili con la conservazione del patrimonio arboreo, è qualificato come caso fortuito. Sono esclusi i casi in cui il danno deriva da:

- condotte che abbiano creato o aggravato in modo non ragionevole un pericolo anomalo rispetto alla fisiologia dell'albero e al contesto di fruizione;
- omessa messa in sicurezza di alberi o parti di essi in condizioni di evidente e immediata pericolosità in luoghi di particolare concentrazione di persone;
- interventi manutentivi scorretti che abbiano indebolito in modo significativo la stabilità e la salute dell'albero, senza giustificazione tecnica documentata.

*Commissione Rodotà. (2007). *Per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Relazione*. Roma: Ministero della Giustizia.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=0_10&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47617#

**I Regolamenti sono atti legislativi vincolanti che si applicano pienamente in tutti gli Stati membri dell'UE, come stabilito dall'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Elena Patriarca

Paolo Debernardi

Stazione Teriologica Piemontese - teriologi@gmail.com

Gennaio 2026